Cassazione penale sez. feriale, 12/09/2025, n. 30639

## Svolgimento del processo

- 1. Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 1 luglio 2025, respingeva lâ??istanza di riesame avanzata nellâ??interesse di A.A. avverso lâ??ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Pistoia del 6 giugno 2025 che aveva applicato allo stesso la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei delitti di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio.
- **2.** Avverso detta ordinanza proponevano ricorso i difensori dellâ??indagato deducendo con distinti motivi qui riassunti:

â?? violazione dellâ??articolo 274 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari fondate esclusivamente sulla gravitA del fatto commesso in contrasto con la precisa disposizione normativa sul punto; la decisione impugnata aveva fatto riferimento stereotipato alle modalitA di consumazione dei fatti senza che fosse stata spesa qualsiasi argomentazione per giustificare la valutazione di permanenza ed attualitA delle stesse esigenze; non si era tenuto conto della data di consumazione degli episodi delittuosi e dellâ??assenza di qualsiasi elemento indicativo della prosecuzione di condotte illecite anche in tempi recenti; sussisteva, altresì, manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della personalitA della??indagato posto che la??ordinanza impugnata si era limitata a reiterare le valutazioni del provvedimento genetico senza tenere adeguatamente conto sia dellâ??intervenuta confessione sia della lontananza temporale dei fatti, tutti avvenuti negli anni 2021 e 2022; doveva, invece, evidenziarsi come successivamente detti anni lâ??indagato non aveva più compiuto attività dirette alla monetizzazione dei crediti ottenuti attraverso le condotte decettive ed, altresì, tenersi conto del comportamento pienamente collaborativo, nellâ??ambito del quale lâ??indagato aveva attuato condotte riparatorie mettendo a disposizione dellâ??autorità lâ??intero pacchetto crediti costituito in parte anche da profitti leciti; inoltre, il Tribunale del riesame, aveva altresì pretermesso la rilevante circostanza dellâ??avvenuta rinunzia da parte dellâ??indagato allâ??impugnazione cautelare reale;

 $\hat{a}$ ?? violazione di legge e manifesta illogicit $\tilde{A}$  della motivazione in ordine alla scelta della misura da applicare posto che il Tribunale del riesame, aderendo alle considerazioni gi $\tilde{A}$  svolte dal provvedimento genetico, aveva omesso di considerare come, per la concreta condotta collaborativa ed, altres $\tilde{A}$ ¬, in considerazione del tempo del commesso reato, dovesse valutarsi idonea e sufficiente la sola misura dell $\hat{a}$ ??interdizione temporanea dall $\hat{a}$ ??esercizio dell $\hat{a}$ ??impresa nel rispetto del principio di gradualit $\tilde{A}$  della misura cautelare da applicare.

## Motivi della decisione

1. Il ricorso  $\tilde{A}$ " infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero, il primo motivo non coglie nel segno nella parte in cui lamenta violazione di legge e manifesta illogicit\(\tilde{A}\) della motivazione quanto alla valutazione della sussistenza ed attualit\(\tilde{A}\) delle esigenze cautelari posto che, il Tribunale del riesame, con le puntuali osservazioni svolte alle pagine 6-8 della motivazione del provvedimento impugnato, ha specificamente sottolineato come per le particolari modalit\(\tilde{A}\) di consumazione dei fatti contestati ed ammessi dallo stesso A.A., per la complessit\(\tilde{A}\) delle operazioni di autoriciclaggio anche mediante trasferimenti all\(\tilde{a}\)??estero e per la negativa personalit\(\tilde{A}\) dell\(\tilde{a}\)??imputato, gi\(\tilde{A}\) gravato da precedenti condanne per truffa, bancarotta e ricettazione, sussista un concreto ed effettivo pericolo di reiterazione di condotte criminose anche in ragione dell\(\tilde{a}\)??elevato ammontare di crediti dallo stesso vantati nei confronti della amministrazione e frutto delle condotte decettive. Trattasi di valutazione esente dalle lamentate censure poich\(\tilde{A}\)© esposta in assenza di qualsiasi illogicit\(\tilde{A}\) tanto pi\(\tilde{A}\) manifesta ed, altres\(\tilde{A}\)¬, senza incorrere in alcuna violazione di legge avendo il giudice del riesame fatto riferimento per valutare l\(\tilde{a}\)??esigenza cautelare in concreto ritenuta sussistente non soltanto al parametro della gravit\(\tilde{A}\) del fatto ma, anche, alla negativa personalit\(\tilde{A}\) dell\(\tilde{a}\)??imputato ed ai tempi e luoghi di consumazione dei delitti contestati,

Quanto, poi, alla doglianza sempre contenuta nel primo motivo e relativa al difetto di attualit\(\tilde{A}\) dell\(\tilde{a}\)?? esigenza cautelare ritenuta, la valutazione del Tribunale del riesame appare pienamente ricollegabile al principio giurisprudenziale della corte di legittimit\(\tilde{A}\) secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell\(\tilde{a}\)?? attualit\(\tilde{A}\) del pericolo previsto dall\(\tilde{a}\)?? art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non \(\tilde{A}\)" equiparabile all\(\tilde{a}\)? imminenza di specifiche opportunit\(\tilde{A}\) di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilit\(\tilde{A}\) di condotte reiterative, alla stregua di un\(\tilde{a}\)? analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalit\(\tilde{A}\) realizzative della condotta, della personalit\(\tilde{A}\) del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto pi\(\tilde{A}\) approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altres\(\tilde{A}\)¬ contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 \(\tilde{a}\)?? 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 \(\tilde{a}\)?? 01). Ne deriva, pertanto, che anche sotto tale profilo il primo motivo non appare fondato.

2. Manifestamente non fondate ed anche avanzate tardivamente solo in sede di legittimit paiono poi le doglianze svolte nel secondo motivo posto che con le osservazioni esposte a pagina 9 della motivazione il Tribunale della libert personale ha esposto, richiamando sul punto la motivazione della??ordinanza genetica, come la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione si imponga in ragione della necessit di impedire il collegamento della??indagato con altri soggetti attraverso cui potere realizzare ulteriori condotte illecite.

 $N\tilde{A}\mathbb{O}$  risulta che in sede di riesame lâ??indagato avesse specificamente prospettato la possibilit $\tilde{A}$  della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attivit $\tilde{A}$  di impresa, posto che

lâ??istanza di riesame veniva avanzata senza la deduzione di specifici motivi sicchÃ" la questione della adeguatezza di altra specifica misura di natura interdittiva non può, poi, essere per la prima volta dedotta in sede di legittimitÃ; sul tema infatti costituisce principio di riferimento quello secondo cui Ã" inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata allâ??udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità lâ??esame di questioni delle quali il giudice dellâ??impugnazione cautelare non era stato investito (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 â?? 01; ed anche Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 â?? 03).

**3.** In conclusione, lâ??impugnazione deve ritenersi infondata ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**Conclusione** 

Così deciso in Roma, 26 agosto 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione di condotte criminose non pu $\tilde{A}^2$  essere escluso dalla sola confessione o dalla lontananza temporale dei fatti. La valutazione della sua attualit $\tilde{A}$  e concretezza non  $\tilde{A}$ " equiparabile all'imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, ma richiede una valutazione prognostica che tenga conto delle modalit $\tilde{A}$  di esecuzione dei fatti, della personalit $\tilde{A}$  negativa dell'indagato e del contesto in cui opera.

Supporto Alla Lettura:

## MISURE CAUTELARI

Si tratta di quei provvedimenti, di natura provvisoria ed immediatamente esecutiva, emessi dallâ??Autorità Giudiziaria, finalizzati a prevenire determinati eventi che possono verificarsi durante le indagini preliminari o nel corso del processo, capaci di compromettere la funzione giurisdizionale. Le misure cautelari si dividono in: â?? **PERSONALI**: cioÃ" limitative della libertà personale. Possono essere:

- *coercitive* (sopprimono o limitano la libertà personale): si distinugono in *custodiali*, quindi arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), custodia in carcere (art. 285 c.p.p.), custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.); *non custodiali*, divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), obbligo di presentazione alla P.G. (art. 282 c.p.p.), allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.), divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282ter c.p.p.), divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)
- *interdittive* (diritti e facoltà personali): quindi: sospensione della potestà di genitore (art. 288 c.p.p.), sospensione da un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), in questo caso il GIP deve prima procedere ad interrogatorio, divieto di esercitare determinate attività (art. 290 c.p.p.)

â?? **REALI**: provvedimenti che incidono sul patrimonio, hanno finalitĂ cautelari riferibili o alla garanzia per il pagamento delle pene pecuniarie, spese di giustizia ed eventuali risarcimenti danni (*sequestro conservativo*, artt. 316-320 c.p.p.), ovvero allâ??esigenza di impedire la commissione di nuovi reati o ulteriori conseguenze a quelli giĂ commessi (*sequestro preventivo*, artt. 321-323 c.p.p.). Tali misure vanno richieste al giudice da parte del P.M., per esse Ã" previsto un sistema di impugnazioni e non sono condizionate ai presupposti dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Per quanto riguarda le condizioni per lâ??applicazione di tali misure, bisogna guardare a:

- *limite edittale della pena*: delitti, pena dellâ??ergastolo o della reclusione superiore al massimo a 3 anni per le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere e per le misure interdittive, pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni per la custodia cautelare in carcere;
- gravi indizi di colpevolezza;
- *esigenze cautelari* (art. 274 c.p.p.): devono essere specifiche ed inderogabili, relative ad un pericolo di inquinamento probatorio ed attuale, fondate su circostanze, espressamente indicate nel provvedimento, pena nullità (in questo caso la custodia cautelare non puÃ<sup>2</sup>

avere durata superiore ai 30 giorni ed Ã" prorogabile fino a un massimo di 90 giorni). Se vi Å" fuga o pericolo di fuga, quando la pena applicabile in concreto superi i due anni di reclusione, oppure per gravi delitti con uso delle armi o altri mezzi di violenza personale,

Giurispedia.it